

Schema delle “Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o le linee di investimento nei quali sono investiti i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicite, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.”

Il presente documento, recante lo Schema delle “Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o le linee di investimento nei quali sono investiti i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicite, ai sensi dell’art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 21 maggio 2026** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti.

I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 22 aprile 2026

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti volontariamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla COVIP, Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e adottare gli atti di sua competenza in base alla normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito web della COVIP corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i responsabili delle unità organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli uffici autorizzati al trattamento, che agiscono sulla base di specifiche autorizzazioni e istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con sede in Roma (Italia), Via Piemonte n. 60, 00187; indirizzo PEC: protocollo@pec.covip.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della COVIP può essere contattato inviando una e-mail all'indirizzo rpd@covip.it, oppure una PEC all'indirizzo rpd@pec.covip.it, ovvero scrivendo all'indirizzo di Roma (Italia), Via Piemonte, n. 60, 00186.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Relazione

La COVIP, a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025) – intervenuta principalmente in materia di modalità di adesione, prestazioni, trasferimenti e regime fiscale – ha avviato una complessiva attività di revisione delle disposizioni di propria competenza, nonché di adozione di nuovi atti di regolazione, in relazione alle suddette novità normative.

In tale contesto, priorità è stata attribuita all’attuazione della disposizione di cui all’art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005, come modificato dalla legge n. 199/2025, il quale stabilisce che “*Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente*”.

Al riguardo, l’art. 19, comma 2, lett. *n-ter*), del decreto n. 252/2005, attribuisce alla COVIP il potere di definire i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’art. 8, comma 9.

Le disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026; dalla medesima data decorrono altresì le novità introdotte dalla legge n. 199/2026 in materia di adesioni automatiche.

L’intervento normativo ha l’obiettivo di offrire agli aderenti non espliciti alla previdenza complementare soluzioni di investimento più coerenti con il profilo di rischio delle diverse fasce di età, prevedendo, meccanismi automatici di riduzione dell’esposizione in strumenti rischiosi all’avvicinarsi del momento del pensionamento, secondo una strategia di allocazione del portafoglio di tipo *life cycle*.

In tale ambito lo Schema di Istruzioni, che qui si sottopone a pubblica consultazione, è volto a dare attuazione a tale previsione, individuando i criteri di cui tener conto nella predisposizione di percorsi o di linee di investimento destinati ad accogliere i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicitate, da intendersi quali le adesioni automatiche e le adesioni contrattuali, intervenute successivamente al 30 giugno 2026. L’approccio seguito fornisce indicazioni sulla costruzione di percorsi o linee di investimento mantenendo in capo alle forme pensionistiche adeguati margini di flessibilità nella concreta implementazione.

Il nuovo quadro normativo consente, nel complesso, il superamento del previgente regime delle adesioni secondo modalità tacite, prevedendo l’introduzione di un nuovo meccanismo di adesione automatica, che trova applicazione sin dalla data di assunzione, salvo che intervenga la rinuncia dell’aderente entro i successivi 60 giorni.

Lo Schema è articolato in paragrafi e contiene: la descrizione del quadro normativo e delle principali definizioni; l’individuazione dell’ambito di applicazione delle Istruzioni; la definizione dei criteri minimi da seguire per la costruzione dei percorsi o linee di investimento *life cycle*; le indicazioni in merito al periodo transitorio e alle comunicazioni alla COVIP; nonché le indicazioni in materia di costi, di facoltà di modificare l’opzione di investimento e gli obblighi informativi nei confronti degli aderenti.

Con riferimento all’ambito di applicazione, è precisato che le Istruzioni riguardano le forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva e in regime di contribuzione definita, aperte alla raccolta di nuove adesioni e, cioè, i fondi pensione negoziali e preesistenti, rivolti a lavoratori

dipendenti, e i fondi pensione aperti con adesione su base collettiva. Le stesse riguardano solo i lavoratori dipendenti del settore privato che aderiscano in modo automatico o contrattuale, in base alle previsioni dei contratti collettivi di riferimento; restano, invece, esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Al fine di raccogliere adesioni non esplicitate, le forme pensionistiche complementari interessate dovranno essere coerenti con le presenti Istruzioni; diversamente, a decorrere dal 1° luglio 2026, non sarà possibile raccogliere tali adesioni. In questo caso la forma pensionistica a cui sono destinate le adesioni automatiche sarà il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata COMETA.

Viene, poi, chiarito che ai lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026, che non abbiano espresso alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Le nuove disposizioni, inoltre, non si applicano ai contributi contrattuali dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti prima del 1° luglio 2026 che beneficiano di detto contributo in forza della contrattazione collettiva loro applicabile.

Nelle Istruzioni sono descritti i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento *life cycle*, di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005.

Alla luce delle principali esperienze internazionali, tre sono le tipologie di opzioni che sono state individuate come idonee, essendo poi rimessa a ciascuna forma pensionistica la scelta del modello da implementare.

Ciò può essere realizzato attraverso l'individuazione di percorsi di investimento che attuano la graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante passaggi automatici tra comparti distinti, in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti ovvero attraverso la graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante combinazioni predefinite di comparti, le cui rispettive quote percentuali variano nel tempo in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti.

Sono inoltre considerate adeguate le linee di investimento che attuano la graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi sulla base dell'avvicinamento a una durata predefinita (c.d. target date), di norma corrispondente alla fascia temporale nella quale ricade la data di pensionamento di una specifica coorte di aderenti.

I percorsi devono essere costruiti mediante *asset allocation* coerenti con le varie fasi di vita dell'aderente e prevedere un meccanismo automatico di riduzione dell'esposizione agli strumenti più rischiosi (cosiddetto *glide path*), articolato in fasce temporali e tale da evitare discontinuità significative nel profilo di rischio-rendimento. Le forme pensionistiche definiscono in autonomia il *glide path* nonché le modalità di riallocazione automatica della posizione individuale maturata e dei versamenti futuri.

Le Istruzioni prevedono, poi, che debba essere riconosciuta agli aderenti non espliciti la facoltà di modificare in ogni momento l'opzione di investimento relativa all'adesione automatica e ciò anche in deroga alle previsioni statutarie e regolamentari che, di norma, richiedono il decorso di un periodo minimo di permanenza di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione prima di poter diversamente allocare la posizione individuale.

È inoltre precisato che gli eventuali costi a carico degli aderenti, legati all'attivazione dei percorsi o linee di investimento *life cycle* e ai meccanismi di riallocazione automatica e di ribilanciamento, debbano essere limitati al solo recupero delle spese amministrative.

In merito agli obblighi informativi, è previsto che la forma pensionistica di destinazione dovrà informare il lavoratore dell'avvenuta adesione e del percorso o linea di investimento assegnato, nonché fornire al lavoratore indicazioni circa le modalità di acquisizione della documentazione informativa del fondo, e ogni altra informazione utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica, dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

Al fine di sollecitare una partecipazione più consapevole degli aderenti taciti – ossia di quei lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026, che, sulla base della previgente normativa, non avevano espresso alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione – è prevista un'informativa specifica circa la possibilità di accedere ai percorsi o linee *life cycle*, sia per i flussi futuri di TFR sia per le posizioni individuali già accumulate, a prescindere dalla durata minima di permanenza.

Considerata la portata innovativa del nuovo assetto normativo, è previsto un periodo transitorio per l'adeguamento alle Istruzioni. In particolare, è chiarito che le forme pensionistiche complementari che, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, risultino non ancora adeguate, possono comunque raccogliere adesioni non esplicite, per un periodo transitorio non superiore a 6 mesi, a condizione che dispongano di almeno due linee di investimento, differenziate per profili di rischio-rendimento, in funzione dell'età anagrafica dell'aderente.

Tali forme, entro il 30 giugno 2026, dovranno trasmettere alla COVIP una dichiarazione che attesti la sussistenza o meno delle condizioni per poter accogliere le adesioni non esplicite nel periodo transitorio.

Le modalità di adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle forme di previdenza complementare interessate saranno oggetto di successivo intervento, nell'ottica di favorire procedure semplificate.

Le presenti Istruzioni sono sottoposte a pubblica consultazione fino al 21 maggio 2026. Tale termine è stato individuato in deroga alla durata (45 giorni) di norma prevista dal Regolamento COVIP dell'8 settembre 2011, concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della stessa; ciò, in ragione delle necessità e urgenze connesse alla tempestiva attuazione della normativa primaria, tenuto anche conto dell'esigenza di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività delle forme pensionistiche complementari.

Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi o le linee di investimento nei quali sono investiti i flussi contributivi derivanti da adesioni non esplicite, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1. Premessa

Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: legge n. 199/2025), il legislatore ha apportato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), principalmente in materia di: modalità di adesione, prestazioni, trasferimenti e regime fiscale.

L'art. 8, comma 9, come modificato dalla legge n. 199/2025, stabilisce che *“Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente”*.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025 la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. La stessa decorrenza hanno le novità introdotte dalla medesima legge in materia di adesioni automatiche.

La norma di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 ha l'obiettivo di indirizzare i flussi contributivi relativi agli aderenti non espliciti verso soluzioni di investimento più coerenti con il profilo di rischio delle diverse fasce di età. Disporre di lunghi orizzonti temporali rispetto al momento del pensionamento consente, infatti, investimenti con rendimenti attesi più elevati, pur a fronte di maggiori rischi; all'avvicinarsi del pensionamento, meccanismi automatici di riduzione dell'esposizione in strumenti rischiosi attenuano la probabilità di incorrere in perdite significative.

Le presenti Istruzioni sono volte a definire i criteri minimi di cui tenere conto nella predisposizione di percorsi o di linee di investimento nei quali investire quanto versato in relazione ad adesioni non esplicite, di cui al richiamato art. 8, comma 9, intervenute successivamente al 30 giugno 2026.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti Istruzioni valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta, si intende per:

- adesione automatica: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato, assunti dal 1° luglio 2026, in applicazione dell'art. 8, commi da 7 a 7-*quinquies*, del decreto n. 252/2005 e dell'art. 8, comma 9-*bis*, del medesimo decreto;
- adesione contrattuale: l'adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso;
- adesioni non esplicite: le adesioni automatiche e le adesioni contrattuali dei lavoratori dipendenti del settore privato cui si applica il decreto n. 252/2005, effettuate a partire dal 1° luglio 2026;
- adesione tacita: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei

modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione prima della riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando;

- *life cycle*: i percorsi o le linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti;
- *glide path*: i percorsi di riduzione automatica del rischio nel tempo.

3. Ambito di applicazione

Le presenti Istruzioni trovano applicazione alle forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva e in regime di contribuzione definita, aperte alla raccolta di nuove adesioni, quali: fondi pensione negoziali e preesistenti, rivolti a lavoratori dipendenti, e fondi pensione aperti con adesione su base collettiva.

In particolare, le presenti Istruzioni riguardano:

- i contributi e il TFR maturando dei lavoratori del settore privato assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026 che risultino aderenti automaticamente alla previdenza complementare ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005;
- i contributi e il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito di nuova assunzione dal 1° luglio 2026, che già risultino aderenti a una forma pensionistica complementare e che non esprimano alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR nei termini di cui all'art. 8, comma 9-bis;
- i contributi contrattuali dei lavoratori dipendenti del settore privato, che beneficiano di un contributo datoriale in forza della contrattazione collettiva loro applicabile, assunti dal 1° luglio 2026.

I fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 applicano le presenti Istruzioni solo ai lavoratori dipendenti del settore privato che aderiscano agli stessi in modo automatico o contrattuale, in base alle previsioni dei contratti collettivi di riferimento. Ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui sopra continua, infatti, ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, restando pertanto gli stessi estranei alle novità introdotte nel decreto n. 252/2005 in tema di adesioni automatiche e, più in generale, di adesioni non esplicite (così come in precedenza non interessati dalle norme di cui al decreto n. 252/2005 sulle adesioni con modalità tacita).

A far data dal 1° luglio 2026 le forme pensionistiche complementari, al fine di raccogliere adesioni non esplicite, dovranno risultare coerenti con le presenti Istruzioni. Il mancato adeguamento determina l'impossibilità di raccogliere adesioni non esplicite; in questo caso il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata COMETA, sarà la forma pensionistica che opererà quale forma residuale di destinazione delle adesioni automatiche, alla quale saranno destinati sia il TFR sia i flussi contributivi previsti dagli accordi.

Considerato che le nuove disposizioni trovano applicazione alle adesioni successive al 30 giugno 2026, le stesse non riguardano le quote di TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato che, in qualità di aderenti taciti ai sensi della previgente disciplina, risultino già titolari di una posizione presso una forma pensionistica complementare.

Resta inoltre ferma l'applicazione della disciplina previgente, contenuta nell'art. 8 del decreto n. 252/2005, relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione.

Le presenti Istruzioni non riguardano, altresì, i contributi contrattuali dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti prima del 1° luglio 2026 che beneficiano di detto contributo in forza della contrattazione collettiva loro applicabile.

4. Percorsi o linee di investimento *life cycle*

I percorsi o linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 si configurano come opzioni di investimento basate sull'adozione di una strategia di allocazione del portafoglio di tipo *life cycle*. Esse sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) percorsi di investimento che attuano la graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante passaggi automatici tra comparti distinti, in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti;
- b) percorsi di investimento che attuano la graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante combinazioni predefinite di comparti, le cui rispettive quote percentuali variano nel tempo in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti;
- c) linee di investimento che attuano la graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi sulla base dell'avvicinamento a una durata predefinita (c.d. *target date*), di norma corrispondente alla fascia temporale nella quale ricade la data di pensionamento di una specifica coorte di aderenti.

5. Riduzione graduale del rischio (*glide path*)

Le modalità di attuazione dei percorsi o linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 sono definite tenendo conto delle caratteristiche socio-demografiche della platea di riferimento della forma pensionistica complementare e dei suoi bisogni previdenziali, nel rispetto dei principi minimi di seguito rappresentati.

La riduzione graduale nel tempo dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi (*glide path*) avviene in modo automatico ed è finalizzata ad assicurare la coerenza dell'investimento previdenziale rispetto all'età o all'orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia degli aderenti.

Il *glide path* è articolato in fasce temporali distinte (fasi), in accordo con l'evoluzione delle esigenze previdenziali degli aderenti, avendo cura di evitare discontinuità significative nel profilo di rischio-rendimento tra una fascia temporale e la successiva.

Le forme pensionistiche definiscono in autonomia il *glide path* tenendo conto di quanto segue:

- nella fase iniziale, intesa come quella destinata agli aderenti non espliciti che ricadono nella fascia di età più giovane, la percentuale minima di strumenti azionari detenuti direttamente ed indirettamente è mediamente non inferiore al 65 per cento; ciò al fine di beneficiare di aspettative di rendimenti più elevati disponendo di orizzonti di investimento lunghi per il recupero di eventuali perdite;
- nella fase finale, intesa come quella destinata agli aderenti non espliciti prossimi al pensionamento, la percentuale massima di strumenti azionari detenuti direttamente ed

indirettamente è non superiore al 15 per cento; ciò al fine di ridurre la volatilità dei risultati e di preservare meglio il montante accumulato;

- nelle fasi intermedie, la componente azionaria viene gradualmente ridotta secondo una traiettoria prefissata di avvicinamento alla fase finale.

La durata della fase iniziale, delle fasi intermedie e della fase finale sono individuate considerando che:

- l'orizzonte temporale della fase iniziale non può superare il quindicesimo anno antecedente al pensionamento;
- l'orizzonte temporale della fase finale non può essere superiore a cinque anni.

In tutte le fasi, l'investimento in strumenti rischiosi diversi da quelli azionari (ad esempio, strumenti non quotati, fondi di investimento alternativi), deve seguire criteri prudenziali e coerenti con le diverse fasce temporali del *glide path*; nella fase finale, tali investimenti si attestano su livelli particolarmente contenuti e sono computati nella percentuale massima del 15 per cento prevista per gli strumenti azionari.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo a), il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica dell'intera posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri tra comparti distinti caratterizzati da una quota di investimenti in strumenti rischiosi progressivamente minore, secondo una traiettoria predefinita di passaggio da un comparto all'altro.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo b), il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica della posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri nella combinazione di comparti seguendo l'aggiustamento delle rispettive quote percentuali in funzione della traiettoria di riduzione del rischio; ciò non comporta quindi il trasferimento dell'intera posizione individuale dell'aderente.

Per entrambe le tipologie di percorso, sono resi disponibili comparti adeguati sotto il profilo della numerosità e della diversificazione del profilo rischio-rendimento, al fine di consentire la costruzione di una traiettoria di riduzione del rischio coerente con i criteri sopra indicati. In particolare, per i percorsi di tipo a), per assicurare un'adeguata gradualità del *glide path* il numero di comparti è di norma non inferiore a quattro; per i percorsi di tipo b), sono invece sufficienti due comparti, essendo l'adeguata gradualità del *glide path* realizzabile attraverso la combinazione degli stessi.

Per i percorsi di investimento sopra riportati possono essere impiegati sia comparti finanziari sia, laddove consentito dalla normativa vigente, comparti di tipo assicurativo. In ogni caso i comparti devono risultare coerenti – in termini di profilo di rischio, composizione degli investimenti e orizzonte temporale – con la fascia temporale del *glide path* in cui sono impiegati.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo c), il *glide path* è realizzato all'interno della linea di investimento stessa attraverso una progressiva riallocazione verso gli strumenti meno rischiosi, secondo una traiettoria di riduzione del rischio in funzione dell'avvicinamento alla data *target*.

Per tali opzioni *target date* deve essere previsto un numero di linee idonee a coprire il periodo di partecipazione degli aderenti raggruppati per coorti omogenee per età anagrafica o per orizzonte temporale al pensionamento. L'ampiezza della coorte dovrebbe essere di norma non superiore a cinque anni. L'assegnazione dell'aderente alla linea corrispondente avviene automaticamente sulla base della coorte anagrafica di appartenenza.

6. Modalità di riallocazione automatica e ribilanciamento

In relazione a ciascuna forma pensionistica complementare sono stabilite le modalità con cui si procede alla riallocazione automatica della posizione individuale maturata e dei versamenti futuri tra comparti distinti o tra combinazioni di comparti, che può essere immediata, al raggiungimento delle scadenze prefissate, ovvero graduale. In ogni caso, la composizione della posizione individuale deve rimanere coerente con il *glide path*.

Per le opzioni *life cycle* di tipo b), in presenza di deviazioni significative rispetto alle percentuali indicate al paragrafo 5, nonché alla traiettoria predefinita di riduzione del rischio, sono previsti meccanismi di ribilanciamento atti a mantenere la coerenza della posizione complessiva con l'età anagrafica o con l'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti. A tal fine, andrà effettuata una verifica periodica, almeno su base annuale, del peso assunto da ciascun comparto nella composizione della posizione individuale dell'aderente.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo c), il rispetto del *glide path* viene assicurato monitorando nel tempo la coerenza dell'*asset allocation* della linea rispetto alla sua durata predefinita.

Qualora al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia l'aderente decida di mantenere la posizione nella fase di accumulo, la stessa resta investita secondo quanto previsto per la fase finale del *glide path*. L'aderente può in ogni caso manifestare una scelta diversa.

7. Costi

Gli eventuali costi a carico degli aderenti legati all'attivazione dei percorsi o linee di investimento *life cycle* e ai meccanismi di riallocazione automatica e di ribilanciamento sono limitati al solo recupero delle spese amministrative. Non sono previsti costi legati all'ammontare delle somme oggetto di riallocazione automatica o di ribilanciamento.

8. Modifiche sulle modalità di allocazione

L'aderente non esplicito può decidere in ogni momento di modificare l'opzione di investimento relativa all'adesione automatica, scegliendo una diversa modalità di allocazione della posizione individuale e dei versamenti futuri, ovvero di trasferire l'intera posizione individuale in altro comparto o combinazione di comparti (*switch*) previsti dalla medesima forma pensionistica, anche in deroga al periodo minimo di permanenza di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione. In tali casi le regole di allocazione dipendono dalla scelta esplicita dell'aderente.

9. Informativa

Nel caso di adesioni non esplicite, la forma pensionistica di destinazione dovrà prontamente provvedere ad informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione.

In detta prima informativa, saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre

opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

Ai lavoratori dipendenti che, in qualità di aderenti taciti ai sensi della previgente disciplina, risultino titolari di una posizione presso una forma pensionistica complementare alimentata dalle sole quote di TFR dovrà essere, invece, fornita informativa circa l'avvenuta attivazione dei percorsi o linee *life cycle* per le adesioni non esplicite successive al 1° luglio 2026 e consentito loro di accedere a detti percorsi o linee sia per i flussi futuri di TFR sia per le posizioni individuali già accumulate, a prescindere dalla durata minima di permanenza.

10. Periodo transitorio e comunicazioni alla COVIP

Le forme pensionistiche complementari che, al 1° luglio 2026, risultino adeguate a quanto previsto nelle presenti Istruzioni ne danno comunicazione alla COVIP entro il 30 giugno 2026.

Le forme pensionistiche complementari che, al 1° luglio 2026, non sono adeguate a quanto previsto nelle presenti Istruzioni, possono raccogliere le adesioni non esplicite, per un periodo transitorio non superiore a 6 mesi, a condizione che dispongano di almeno due linee di investimento - i cui profili di rischio-rendimento siano sufficientemente differenziati - nelle quali investire, in funzione dell'età anagrafica dell'aderente, i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite.

Le suddette forme forniscono una adeguata informativa agli aderenti attuali e futuri che, a seguito dell'adeguamento alle presenti Istruzioni, subiranno modifiche alle politiche di investimento nelle quali sono o saranno investiti i contributi e le quote di TFR dei medesimi.

Le suddette forme, altresì, trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno 2026, una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni per poter accogliere le adesioni non esplicite nel periodo transitorio e l'intenzione di adeguarsi entro il termine di tale periodo.

Le forme pensionistiche complementari che al 1° luglio 2026 non si trovino nelle situazioni di cui sopra trasmettono alla COVIP entro il 30 giugno 2026 una comunicazione che attesti la non sussistenza delle condizioni per raccogliere adesioni non esplicite.